

Legge Regionale n° 13 del 13 ottobre 2008 (Piano Territoriale Regionale)

Proposte di modifica

(in rosso e corsivo vengono riportate le modifiche proposte)

L'articolo 3 – Procedimento di pianificazione paesaggistica- viene così sostituito:

- 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina con il presente articolo l'attività di competenza regionale di pianificazione paesaggistica.*
- 2. Il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" è elaborato secondo macro aree omogenee così come individuate con Delibera di Giunta Regionale.*
- 3. Il piano paesaggistico, elaborato per l'intero territorio regionale, redatto secondo macro aree di cui al comma 2 e condiviso nel tavolo tecnico dell'Intesa Istituzionale con il MIBACT siglata il 14 luglio 2016, è adottato con deliberazione della Giunta regionale in uno al rapporto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).*
- 4. Il piano paesaggistico elaborato, redatto e condiviso secondo quanto indicato al comma 3, è composto dalla relazione generale, dalla disciplina attuativa e dalle cartografie generali e tematiche.*
- 5. Per consentire di procedere in maniera agevole ed efficace la fase di partecipazione, effettuata nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 7, del regolamento regionale n. 5/2011, e in attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 42/2004, è strutturata secondo le macro aree di cui al precedente comma 2.*
- 6. Gli enti pubblici o privati, nonché soggetti singoli o associati, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta di piano paesaggistico di cui al precedente comma 4, possono formulare eventuali osservazioni.*
- 7. Le osservazioni di cui al precedente comma 6 sono valutate, in condivisione con il MIBACT, nell'ambito della Conferenza permanente di pianificazione di cui all'articolo 5. La Conferenza, relativamente alle attività di copianificazione di cui alle lettere a) e n) del comma 2 dell'articolo 4, è integrata con i componenti della Commissione consiliare regionale competente.*

8. La Giunta regionale, in condivisione con il MIBACT ai sensi dell'art. 135 del Codice, prende atto delle singole macro aree, di cui al precedente comma 2, dotate di valutazione ambientale strategica e delle osservazioni recepite e concordate con il MIBACT, e trasmette il piano, con le osservazioni recepite e concordate con il MIBACT, al Consiglio regionale.

9. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano da parte della Giunta, delibera per l'approvazione del piano stesso.

10. Eventuali modifiche introdotte dal Consiglio al piano trasmesso dalla Giunta, vanno ratificate dalla stessa entro sette giorni dal ricevimento e trasmesse al MIBACT per la ratifica ed accettazione, quale integrazione dell'intesa; le modifiche si intendono accettate dal MIBACT, quali integrative dell'intesa già sottoscritta, salvo manifesto e formale dissenso espresso dallo stesso Ministero entro dieci giorni dalla data di ricevimento.